

TRIBUNALE DI RAVENNASEZIONE LAVORORICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 354 C.P.C.

per la sig.ra Concetta Ciccarelli, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 16.10.1973 e residente in Qualiano (NA) alla Via G. Marconi n. 25 (C.F.:CCCCCT73R56F799I), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Eduardo Riccio (C.F.: RCCDRD74H08F839E) Teresa Gambuti –(C.F. GMBTRS82S67B963H) ed Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Ufficio Regionale Scolastico per l'Emilia – Romagna, Ambito territoriale di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore;

NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani, classi di Concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, valide per gli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ed in particolare dei docenti inseriti, per le suddette classi di concorso e con un punteggio più basso rispetto alla ricorrente, negli ambiti provinciali della Regione Campania

\*\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (R.G.n. 964/2017) la sig.ra Ciccarelli, nella qualità docente di scuola primaria, adiva codesto on.le Tribunale al fine di ottenere “- *accertare e dichiarare, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “Note Comuni” allegate al C.C.N.I. del 08.04.2016 per la mobilità del personale docente A.s. 2016-2017, nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, il diritto*



della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie inerenti la procedura di mobilità docenti, del servizio pre-ruolo svolto presso la scuola primaria parificata “Eden” di Qualiano (NA) nell’anno scolastico 2002/2003 e presso l’Istituto Paritario parificato “Marianna” di Giugliano in Campania (NA) dall’anno scolastico 2006/2007 all’anno scolastico 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale; - e, per l’effetto, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 62/2000 e D.L. 255/2001 convertito nella legge n. 27/2006, il diritto della ricorrente alla valutazione di 30 punti aggiuntivi (punti 3 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato) nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie per le procedure di mobilità docenti a venire; - accertare e dichiarare, previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità del provvedimento di assegnazione presso l’ambito Emilia – Romagna 017, il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente (Campania 013, Campania 014, Campania 024, Campania 025, Campania 026), individuando l’ambito territoriale a cui destinare la ricorrente, come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 05.12.2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 05.01.2017 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 18.01.2017 del Tribunale di Napoli); - e, per l’effetto, ordinare all’Amministrazione resistente l’assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente (Campania 013, Campania 014, Campania 024, Campania 025, Campania 026), individuando l’ambito territoriale a cui destinare la ricorrente, come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 05.12.2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 05.01.2017 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 18.01.2017 del Tribunale di Napoli)”.



All'esito della trattazione dell'udienza cautelare, tenutasi il 21.11.2017, il GUL dott. Bernardi con ordinanza del 18.01.2018, rigettava la domanda cautelare e fissava l'udienza al 30.01.2018 per la trattazione del merito.

All'esito di tale ultima udienza l'on.le Giudicante rinviava la causa per la discussione al 19.06.2018; alla predetta udienza la causa veniva rinviata al 10.07.2018.

A seguito della discussione del 10.07.2018, l'on.le Giudicante accoglieva il proposto gravame, rilevando, in via preliminare, e per quel che qui interessa, che *“Innanzi tutto non è un caso di litisconsorzio necessario. Ciò postulerebbe l'esistenza di una unica causa a livello nazionale nella quale agissero, fossero chiamati o potessero intervenire tutti i soggetti coinvolti nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 107/2015. Infatti, trattandosi di mobilità nazionale che coinvolge migliaia di docenti, le interconnessioni sono pressoché infinite e ciò in quanto a ogni singolo movimento in graduatoria corrisponde un movimento consequenziale, poi un altro e così via sino alle fine delle graduatorie. Inoltre, tale unitario processo precluderebbe lo svolgimento di ulteriori processi da parte di coloro che ivi sono stati chiamati, quali litisconsorti necessari, nel primo giudizio ed a questo non hanno partecipato o hanno partecipato senza svolgere domande. Ciò che evidentemente non è (ogni Tribunale italiano ha infatti visto, in questi mesi, proliferare controversie quali la presente, che in parte risultano essere state decise, senza che ne sia derivata una lamentata violazione del principio del ne bis in idem da parte dei soggetti interessati). Ciascun docente, al contrario, ha diritto (cristallizzati i punteggi nelle graduatorie ministeriali) ad un corretto ordine di scorrimento delle graduatorie sulla base dei punteggi ivi consacrati, quale momento attuativo del singolo rapporto di lavoro”*.

Avverso la richiamata sentenza, il Ministero resistente proponeva ricorso in appello (R.G.n. 622/2018), di seguito trascritto:

### **CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

#### **SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO IN APPELLO**

Per il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministero in



*carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)) con domicilio legale presso gli uffici di questa ultima in Bologna, alla via Guido Reni n. 4*

*contro*

**CICCARELLI CONCETTA**

\*\*\*

*per la riforma della sentenza n. 132/2018 del Tribunale di Ravenna.*

### **FATTO**

*Con ricorso al Tribunale di Ravenna - Giudice del Lavoro, la sig.ra. Ciccarelli deduceva di essere stata immessa nei ruoli dell'Amrn.ne Statale in qualità di docente con decorrenza 2015/2016 da GAE lamentando di aver ricevuto un trattamento deteriore, in sede di mobilità, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.*

*A tal fine chiedeva al Tribunale di essere trasferita presso l'Ambito Campania 0013.*

*Si costituiva l'Amm.ne convenuta l'infondatezza della domanda.*

*Con sentenza. n. 132/2018 depositata il 10.7.2018 il Tribunale adito accoglieva la domanda.*

\*\*\*

*La sentenza impugnata è errata e se ne domanda, pertanto, l'integrale riforma per i seguenti motivi in*

### **DIRITTO**

*Immissioni in ruolo ex L 107/2015 e partecipazione alla mobilità anno scolastico 2016/2017: se sia legittima l'articolazione in fasce operata dal CCNI 8.4.2016 e dalla conseguente OM n. 241/2016, con particolare riferimento alla obbligatoria partecipazione ad essa dei docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso ordinario dell'anno 2012 ed alla poeriorità loro attribuita in tale procedura.*

*La normativa rilevante nel caso di specie è rinvenibile nella legge 13 luglio 2015 n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, nel CONI*



*concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto i'8.4.2016 oltre che nell'O.M. n. 241/2016.*

*La predetta disciplina contrattuale è dichiaratamente posta in stretto collegamento con la L. 107/2015, dandone concreta applicazione con particolare riguardo alla mobilità del personale immesso in ruolo in forza di essa legge, ivi compresa la tematica delle assegnazioni di sede definitiva.*

*La Legge n. 107/2015, al comma 108, dell'art. 1, - Piano straordinario di mobilità del personale docente — dispone che: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*

*Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e a), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico disponibili e autorizzati".*

*Il CCNL/2016, all'art 3 dispone: "MOBILITA' TERRITORIALE A DOMANDA E D'UFFICIO*

*1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 Il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1*



*comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.*

*2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.*

*3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del d.lgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.*

*4. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti*

*5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi O e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6*

*6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.*

*7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia.*

*8. .. omississ".*

*Lo stesso CNL/2016, all'art. 6 "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" specifica:*

*"1, Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: FASE A*



1. *Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi 13 e C del piano assunzionale 15116 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase 8.*

*Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.*

2. *Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia*

*Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.*

#### **FASE B**

1. *Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito compresi quelli degli assunti nelle fasi a e C del piano assunzionale 15/i6 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A, Su posizionali in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*

2. *gli assunti nell'as, '15/16 da fasi a e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di*





*assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto l della Fase D.*

#### **FASE C**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. Le mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da , GAE , dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.*

*L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;*

#### **FASE D**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

*2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".*

*Tale ALLEGATO 1 stabilisce l'ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ed inoltre, all'ultimo cpv, che per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei*





*titoli allegata al contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

*In particolare, i docenti immessi in ruolo, ex Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C), provenienti da graduatoria di merito del CONCORSO 2012, in quanto tali hanno partecipato alla fase B punto 3 dell'Allegato 1 del CCNL dell'8.4.2016; gli altri hanno partecipato al Movimento dei trasferimenti e dei Passaggi di ruolo di Cattedra dei docenti assunti entro il 2014/15, cioè, prima della ricorrente, inserita, nella fase B dei movimenti che ordinalmente precede la fase di interesse delle stesse,*

*In particolare, il CCNI come l'ordinanza ministeriale sanciscono, per i docenti assunti entro l'anno 2014/15, la possibilità di partecipazione (a domanda) al piano straordinario di mobilità (in deroga al vincolo triennale di sede stabilito dall'art. 399 D.Lgs 297/94) su tutto il territorio nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli provvisoriamente assegnati ai docenti di cui alla legge citata, art. 1 comma 96 lett. b (collocati in GAE), assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni. All'esito, viene altresì prevista la necessaria partecipazione alla mobilità straordinaria per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 (assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, di cui al comma 98 lettere b-c), proprio al fine di conseguire la sede definitiva in luogo di quella provvisoria, resa disponibile per i docenti partecipanti alla prima fase della mobilità.*

*La legge prevede espressamente la partecipazione alla mobilità per questi docenti solo in un secondo momento* (comma 108, secondo periodo: “[...] **Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale»).

*L'art. 1 comma 73 legge ult. cit. prevede: “Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo*



399 D.Lgs n. 297/94, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”.

Queste disposizioni consentono alla giurisprudenza di merito di differenziare le posizioni dei diversi soggetti interessati, introducendo una disciplina transitoria a salvaguardare le posizioni pregresse. Infatti, da un lato, consente ai docenti assunti in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa di riforma di partecipare alla mobilità prevista da quest'ultima (in deroga anche al vincolo triennale di cui all'art. 399 comma 3 T.U.), al fine di preservare i diritti quesiti maturati sotto la disciplina previgente (la possibilità di operare la mobilità su sede) alla luce della novità costituita dalla delimitazione della mobilità territoriale e professionale tra i neo-istituiti ambiti territoriali (cfr. art. 1 comma 73 cit., ultimo cpv, "Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali»); dall'altro, prevede la possibilità per i docenti assunti fino all'a.s. 2014/15 di richiedere la mobilità anche sui posti oggetto di assegnazione provvisoria in favore dei docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 98 lettere b)-c) legge cit., coinvolgendo questi ultimi nella procedura di mobilità in argomento proprio allo scopo di rendere disponibili tali sedi, posti invero originariamente vacanti e disponibili coperti in via straordinaria per effetto del piano di assunzioni anzidetto, siccome residuati dalle assunzioni operate nelle precedenti fasi 0 ed A (fase B), oppure di nuova istituzione perché destinate al potenziamento dell'offerta formativa (fase C).

Conformemente, il CCNI, all'art. 6, prevede che: "gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando Un ordine di preferenza Ira gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti o disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi 8 e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GRE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito



*chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito[.]".*

*Gli assunti in fase B e C che hanno partecipato al piano per la copertura di posti vacanti ulteriori non rientranti nel contingente di spesa originariamente autorizzato (fase B) o addirittura posti aggiuntivi creati ex novo per potenziare l'organico (da farsi confluire nel neoistituito organico dell'autonomia), per i quali difatti hanno presentato apposita domanda, secondo disposizioni dettate direttamente dalla legge di riforma stessa in funzione di *lex specialis*. Tale scelta del legislatore trovava corrispondenza nell'esigenza di assorbire, nei limiti dei posti disponibili, il precariato consolidatosi nelle GAE in proporzioni relevantissime. Si è perciò prescisso dall'ambito territoriale di riferimento di inserimento dei singoli aspiranti, ai fini della possibile assunzione sull'intero territorio nazionale, onde coprire tutti i posti rimasti disponibili all'esito della fase A (per le assunzioni in fase B) e di potenziamento sulla base delle richieste certificate dagli Uffici Scolastici Regionali (per le assunzioni in fase C). La partecipazione (a domanda) alla procedura straordinaria di assunzioni su tutto il territorio nazionale è avvenuta per entrambe le categorie indicate dall'art. 1, comma 96 – in espressa deroga al vincolo territoriale di assegnazione di cui all'art. 399 comma 3 T.U. (ari. 1 cit., commi 100-101). Contestualmente, allora, è stato statuito che gli stessi assunti su tutto il territorio nazionale nelle fasi descritte, laddove provenienti da GAE, dovessero partecipare obbligatoriamente alla mobilità straordinaria prevista dalla medesima legge per l'a.s. 2016/17.*

*D'altro canto l'obbligo di partecipazione espressamente individuato in capo ai soli soggetti assunti in fase B-C da GAE è motivato dalla necessità di prevenire una discriminazione in danno dei docenti già di ruolo, assunti fino all'a.s. 2014/15 sotto la normativa previgente alla l. 107/15, consentendo loro di accedere (con precedenza sulle altre categorie) alla mobilità su tutte le sedi, comprese quelle rese disponibili e/o neo-istituite dalla novella legislativa del 2015 per l'assunzione nell'ambito del piano straordinario, assegnate in via provvisoria ai neoassunti nelle fasi ricordate.*



*A tale scopo si è reso necessario rendere nuovamente disponibili le sedi dianzi indicate, onde consentirne l'utilizzazione per i trasferimenti dei docenti assunti negli anni precedenti al piano straordinario.*

*E, tuttavia, la mancata previsione di tale mobilità obbligatoria, operata dall'art. 1 comma 108, altresì per i docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96 lett. a) - assunti quali idonei delle Graduatorie di merito concorsuali ex D.D.G. n. 82/2012 non integra la discriminazione denunciata in danno dei docenti nelle stesse condizioni, nei termini della paventata incostituzionalità della norma censurata. Al riguardo va considerata la priorità, a parità di punteggio, già accordata dalla legge stessa (art. 1, comma 100), per le assunzioni nelle fasi B e C, agli aspiranti provenienti da graduatoria di merito rispetto a quelli da GAR, ispirata dall'opportunità di accordare preferenza, per ovvie ragioni di rispetto di criteri meritocratici piuttosto che di anzianità di servizio ai docenti che avessero da ultimo fruttuosamente superato una selezione concorsuale.*

*La presente disciplina non ha escluso gli assunti da graduatoria di merito dalla mobilità prevista per legge, quando si guardi alla normativa pattizia di carattere integrativo, in mancanza di un divieto espresso della fonte sovraordinata (art. 1 collima 108). Infatti l'O.M. 241116, al comma 16 dell'art. 9, stabilisco che anche questi docenti siano sottoposti alla mobilità obbligatoria: "Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1. Della legge 107/15 lettere b) o c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza".*

*Solo dopo il movimento di tutti i docenti, compresi quelli assunti da GAE, è previsto che i medesimi docenti possano accedere alla mobilità volontaria, come stabilito dal CCNI recepito, nei suoi contenuti, dalla medesima Ordinanza. Infatti, il CCM altresì dispone all'art. 6: "FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15116 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di*



*concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti".*

*Se pertanto fosse stata volontà dell'Amministrazione o, a monte, del legislatore accordare un trattamento privilegiato per questa categoria di docenti non vi sarebbe stato poi motivo, in sede pattizia, di stabilire un'ulteriore possibilità di trasferimento per questi docenti dopo la fase di movimento provinciale prevista dal citato art. 9 Gomma 16 dell'O.M.*

*In realtà nell'ambito del primo trasferimento, obbligatorio, questi docenti andranno a conseguire una titolarità di ambito territoriale nella provincia di assunzione, dove saranno vincolati a rimanere per tre anni, che nella maggioranza dei casi non corrisponde a quella per la quale hanno originariamente concorso. Per tale ragione il CCNI concede loro, dopo il movimento obbligatorio degli immessi in ruolo da GAE, che al contrario avviene su tutte le province italiane, un ulteriore movimento, per permettere loro, sulle disponibilità residua", di tornare nella provincia di residenza o nella quale hanno superato il concorso.*

*Non v'è, pertanto, alcuna disposizione illegittimamente derogatoria rinvenibile nell'ordinanza di cui si pretende la disapplicazione, né tanto meno del connesso CCNI, che si limitano invece a dare fedele esecuzione alla norma di legge.*

*A tale proposito l'ordinanza ministeriale, in recepimento degli accordi contrattuali, introduce una disciplina concernente la mobilità dei docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96 lett. a), laddove, non essendo contemplati questi ultimi dalle norme di legge dettate in tema di mobilità straordinaria, prevede la possibilità per detti docenti (assunti quali idonei delle Graduatorie di merito concorsuali ex D.D.G. n. 82/2012) di partecipare al piano di mobilità, in deroga al vincolo territoriale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo conseguita all'esito della partecipazione al piano di assunzioni. Tale deroga, già portata dalla legge 107/15 (commi 100-101) ai fini dell'assunzione di detti docenti per lo fasi B-C anche in ambito territoriale diverso dalla regione per la quale avevano originariamente concorso, opera necessariamente sui posti eventualmente residuati all'esito delle fasi*



*riguardanti i soggetti di cui al comma 108. La disposizione richiamata, che consente la partecipazione alla mobilità in coda, si giustifica dunque con la necessità di salvaguardare gli interessi dei soggetti cortrointeressati espressamente individuali dal comma 108 quali esclusivi destinatari della procedura di mobilità straordinaria. Né, in merito, può invocarsi discriminazione alcuna, in quanto sia il CCNL che l'O.M. prevedono per gli assunti da GM l'accantonamento dei posti nella provincia di nomina (art. 6 CNL).*

*Si segnala, a conforto della tesi spiegata, la sentenza n. 34/18 pronunciata dal Tribunale di Forti, la sentenza n. 616/17 pronunciata dal Tribunale di Bologna, il provvedimento reso in sede di reclamo dal Tribunale di Milano del 13.2.17, la sentenza n. 530/17 pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia che affermano appunto che "la situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GAS nell'a.s. 2015/16 in forza del piano straordinario di assunzioni non è assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano ma provenienti da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento".*

*Tutto ciò premesso, le Amministrazioni in epigrafe, previa istanza per la fissazione dell'udienza di discussione, rassegna le seguenti conclusioni "Voglia l'Ecc.ma Corte accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge le domande tutte proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.*

*Con il favore delle spese, anche generali, del doppio grado di giudizio".*

*Si deposita:*

*copia autentica della sentenza impugnata;*

*- fascicolo di primo grado (deposito cartaceo).*

*Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminabile, che le spese sono prenotate a debito ex art. 158 D.P.R. 115/02. Si dichiara altresì che il presente ricorso riguarda controversia di lavoro e che il contributo unificato è pari ad € 388,50".*

*In data 25.03.2019, si costituiva in giudizio la sig.ra Ciccarelli, con memoria di costituzione depositata telematicamente dal seguente tenore:*

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**





SEZ. LAVORO E PREVIDENZARELATORE DOTT. CLAUDIO BISIR.G. N. 622/2018 – UD. 11.04.2019COMPARSA DI COSTITUZIONE

*per la sig.ra Concetta Ciccarelli, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 16.10.1973 e residente in Qualiano (NA) alla Via G. Marconi n. 25 (C.F.:CCCCCT73R56F799I), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Eduardo Riccio (C.F.: RCCDRD74H08F839E), Teresa Gambuti –(C.F. GMBTRS82S67B963H) ed Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T) presso lo studio dei quali elett.te domicilio in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c. o avvenricatroisi@processonline.legalmail.it*

FATTO

*1. La sig.ra Ciccarelli è docente di scuola primaria inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).*

*Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e secondaria, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.*

*Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).*

*2. In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro stipulato in data 27.11.2015 ed immessa in ruolo presso la Scuola primaria*





*“Capoluogo – Quarto 1” di Quarto (NA), ove svolgeva e superava brillantemente l’anno di formazione.*

*3. Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell’08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità definitiva in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l’altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d’ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.*

*Ai sensi dell’art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi, e nello specifico:*

- ***fase A**, che riguarda gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e gli assunti da fase Zero ed A del piano assunzionale straordinario, nell’ambito della provincia di titolarità o in cui è stata assegnata la sede provvisoria;*
- ***fase B**, alla quale potevano partecipare anche “gli assunti nell’a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012” i quali “indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L’ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l’ordine di preferenza espresso”;*
- ***fase C**, che riguarda gli assunti nell’anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale “**provenienti da GAE**”, i quali, “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, parteciperanno alla mobilità su base nazionale, “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” e, in assenza di istanza o di ordine di preferenza, anche “d’ufficio”;*
- ***fase D**, alla quale partecipano, “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 “provenienti da concorso”; la mobilità “avverrà secondo l’ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell’istanza”.*



4. Di conseguenza, la sig.ra Ciccarelli, facente parte della fase di mobilità C, nel maggio 2016, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando: a) di avere l'esigenza di ricongiungimento con la famiglia; b) di essere abilitata e disponibile all'insegnamento della lingua inglese; c) ed indicando, quali preferenze territoriali, 94 ambiti individuati nelle Regioni Campania, Lazio, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Umbria, Emilia Romagna, Puglia, Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Calabria; d) ed allegando (allegato D) tutta la documentazione relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso la scuola primaria parificata "Eden" di Qualiano (NA) nell'anno scolastico 2002/2003 e presso l'Istituto Paritario parificato "Marianna" di Giugliano in Campania (NA) dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2014/2015.
5. Di talchè, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 29 (+6 punti per il ricongiungimento con il marito), non riconoscendole alcun punteggio relativo al servizio pre-ruolo espletato presso le dette scuole paritarie.
6. Pertanto, in data 29.07.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avendo attribuito alla ricorrente un punteggio pari a 29, le comunicava, a mezzo della posta ordinaria, che, "ha ottenuto il trasferimento presso Emilia-Romagna, ambito 017 su posto comune".
7. Successivamente, in data 23.08.2016, il M.I.U.R. comunicava alla sig.ra Ciccarelli di averla assegnata per il prossimo triennio presso l'Istituto Comprensivo "Berti F." di Bagnacavallo (RA) ove la stessa, in data 01.09.2016, prendeva servizio.
8. Pertanto, con ricorso ex art 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., (avente R.G. n. 964/2017), la sig.ra Ciccarelli adiva il Tribunale di Ravenna chiedendo: "In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di assegnazione definitiva della sede di lavoro, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradedotti;



- accertare e dichiarare, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “Note Comuni” allegate al C.C.N.I. del 08.04.2016 per la mobilità del personale docente A.s. 2016-2017, nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie inerenti la procedura di mobilità docenti, del servizio pre-ruolo svolto presso la scuola primaria parificata “Eden” di Qualiano (NA) nell’anno scolastico 2002/2003 e presso l’Istituto Paritario parificato “Marianna” di Giugliano in Campania (NA) dall’anno scolastico 2006/2007 all’anno scolastico 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale; - e, per l’effetto, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 62/2000 e D.L. 255/2001 convertito nella legge n. 27/2006, il diritto della ricorrente alla valutazione di 30 punti aggiuntivi (punti 3 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato) nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie per le procedure di mobilità docenti a venire; - accertare e dichiarare, previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità del provvedimento di assegnazione presso l’ambito Emilia – Romagna 017, il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente (Campania 013, Campania 014, Campania 024, Campania 025, Campania 026), individuando l’ambito territoriale a cui destinare la ricorrente, come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 05.12.2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 05.01.2017 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 18.01.2017 del Tribunale di Napoli); - e, per l’effetto, ordinare all’Amministrazione resistente l’assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente (Campania 013, Campania 014, Campania 024, Campania 025, Campania 026), individuando l’ambito



territoriale a cui destinare la ricorrente, come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 05.12.2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 05.01.2017 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 18.01.2017 del Tribunale di Napoli)”.

9. In data 14.11.2017, si costituivano in giudizio il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, i quali eccepivano: a) difetto di giurisdizione; b) difetto di integrazione del contraddittorio; c) infondatezza della domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso le scuola paritarie; d) infondatezza del ricorso tenuto conto che il criterio a cui si confa la procedura di mobilità 2016 è quello numerico posizionale e non quello del punteggio.

**Giova, già in questa sede, rilevare che alcun tipo di eccezione né argomentazione è stata formulata da controparte riguardo le differenti modalità di reclutamento e di procedure di mobilità fra i docenti assunti da GAE e quelli assunti da GM.**

10. All'esito dell'udienza cautelare tenutasi in data 21.11.2017, il G.U.L. del Tribunale di Ravenna, dott. Dario Bernardi, rigettava l'istanza cautelare proposta per assenza del periculum in mora.

11. Successivamente, fissata l'udienza di trattazione del merito al 30.01.2018, il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato si costituivano nuovamente il 19.01.2018, riportandosi espressamente alle doglianze della memoria di costituzione redatta per l'udienza cautelare.

12. All'esito della successiva udienza del 27.06.2018, il GUL si riservava e, con sentenza n. 132 del 10.07.2018, accoglieva il ricorso proposto disponendo il trasferimento dell'appellata all'ambito Campania 0013, ove la stessa, tutt'ora, presta servizio.

Nello specifico, il giudice di primo grado, affermava che “Nel merito, il ricorso è fondato. La ricorrente, assunta da GAE nell'ambito del piano di assunzioni di cui alla legge c.d. sulla “buona scuola”, partecipava alla mobilità in fase C. Ella in particolare lamenta di essere stata superata,



negli ambiti richiesti in via poziore nella domanda di mobilità, per il posto comune, da docenti (molto) meno titolati, ossia con punteggio assai inferiore al suo. Ed ha ragione, in quanto risulta che, per gli ambiti campani richiesti, le venivano preferiti docenti con molti meno punti dei 29 riconosciuti alla ricorrente. Tale modalità operativa è già stata censurata ormai innumerevoli volta da questo Tribunale e non solo, risultando la giurisprudenza prevalente di merito orientata nel senso della illegittimità di un criterio antimeritocratico e fondato essenzialmente sulla pura sorte qual è quello applicato dal MIUR. Pare, infatti, che il Ministero abbia dato la prevalenza nell'assegnare gli ambiti territoriali all'ordine delle preferenze espresse dai docenti, con risultati nemmeno preventivabili a priori dai lavoratori, le cui domande sono confluite in una sorta di vera e propria riffa, nella quale la possibilità di ottenere un ambito lavorativo richiesto non dipendeva dal confronto tra il proprio e l'altrui punteggio – come dovrebbe essere – bensì dall'ordine nel quale le proprie richieste territoriali erano state formulate in rapporto all'ordine con il quale erano state espresse le preferenze di tutti gli altri docenti, previsto o meno dal CCNI. Dunque, un docente molto titolato che però ha avuto la sfortuna di formulare le proprie richieste territoriali sempre in ordine successivo rispetto a docenti meno titolati (come è avvenuto per la ricorrente), è finito lontano – a volte lontanissimo – da casa, mentre chi ha avuto la fortuna di mettere quali prime scelte località poco ambite (quali scelte preferenziali da parte degli altri candidati) in rapporto ai posti disponibili, ha superato docenti anche molto più titolati. Tutto questo lede non solo il principio meritocratico (trattandosi di rapporto di lavoro ai danni della P.A.), che ha rilevanza costituzionale, inerendo al buon andamento e all'imparzialità dell'agire pubblico, ma anche il lavoro, nonché la famiglia (pure questi beni giuridici di rilevanza costituzionale), nel momento in cui non permette al lavoratore di potere determinarsi in ordine alla propria esistenza sulla base di un criterio oggettivo, logico e prevedibile (quale sarebbe una – o più – graduatoria, comunque fondata sul punteggio), bensì sulla base della mera alea, dipendente peraltro da circostanze del tutto estranee (quale l'ordine delle scelte degli altri docenti) al volere e alle possibilità conoscitive del lavoratore; nel momento in cui, appena ottenuta l'agognata



assunzione (la fase C della mobilità è quella relativa agli assunti da GAE), impoverisce il lavoratore mandandolo a centinaia di chilometri dalla propria residenza e dai propri affetti e divide le famiglie già formate e rende evidentemente problematica – in una situazione di tale lontananza e incertezza – la formazione di nuove famiglie, senza qualsivoglia giustificazione di posti disponibili o meritocratica”.

13. La richiamata pronuncia veniva notificata, via p.e.c., al M.I.U.R. ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in data 10.07.2018 e regolarmente eseguita da quest'ultimo ufficio il quale disponeva il trasferimento dell'appellata all'ambito Campania 013.

14. Con ricorso in appello, il M.I.U.R. adiva codesta On.le Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 622/2018), chiedendo “voglia l'Ecc.ma Corte accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge le domande tutte proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”.

A sostegno della propria pretesa, dopo una approfondita operazione esegetica, resasi dovuta dalla evidente mancanza di intellegibilità delle motivazioni sottese alla proposizione del gravame contro cui si resiste, si presume che parte appellante voglia ritenere che la pronuncia resa dal Tribunale di Ravenna sia erronea perché non potrebbero essere messe a confronto le posizioni dei docenti assunti da GAE e quelli assunti da GM nell'alveo della procedura di reclutamento cd. Buona scuola, espletata ai sensi della L. n. 107/2015.

15. Con il presente atto si costituisce nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, Sez. lavoro, R.G. n. 622/2018, la sig.ra Ciccarelli, come sopra rappresentato e difeso, il quale contesta tutto quanto ex adverso articolato, dedotto e prodotto per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

#### I. IN VIA PRELIMINARE, NULLITA' E/O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO IN APPELLO

In via preliminare, va rilevata la nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello contro cui si resiste tenuto conto che lo stesso, non individuando in alcun punto le parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche che vengono richieste, viola apertamente le disposizioni di cui





*all'art. 434 c.p.c. laddove prevede che “La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.*

*Ebbene, nel caso di specie, l'Amministrazione appellante, oltre ad aver proposto un ricorso in appello fondato esclusivamente su una ricostruzione normativa ed eccezioni mai sollevate in primo grado – aspetto, questo, che, per come meglio si dirà infra, determina una lampante violazione del principio del divieto dello ius novorum - ha redatto un ricorso in appello che non individua, neanche per sommi capi, le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso.*

*Invero, come evidenziato dalla norma codicistica sopra richiamata, risulta principio ormai noto quello per cui i crismi che devono esser osservati nella redazione di un atto di appello impongono una specifica individuazione dei punti non condivisi della pronuncia resa dal giudice di primo grado, dovendosi, pertanto, affiancare alla parte “cd. volitiva” (mediante la quale si specifica la fondatezza delle proprie censure) una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato.*

*Di talché, l'onere di specificazione dei motivi d'appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata a ottenere la riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione contenute nella sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità.*

*Orbene, pur consapevoli dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali - laddove, per taluni, pur essendo necessario individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, è stato escluso che il testo normativo imponga alla parte di compiere le proprie deduzioni in una determinata forma, magari ricalcando la decisione impugnata ma con diverso contenuto, mentre, per altri, viene richiesto all'appellante una specificità ben maggiore, rilevando che l'impugnazione deve, per non essere inammissibile, offrire una “ragionata e diversa soluzione della controversia*





*rispetto a quella adottata dal primo giudice” – nel caso in esame, tale contrasto è assolutamente rilevante, visto che non solo l'appellante non ha indicato in modo “specifico” le motivazioni contenute nella sentenza, ma non ha provveduto ad identificare, neanche sommariamente, i punti non condivisi della sentenza.*

*Di conseguenza, il rigore della specificità dei motivi di appello, dibattuto in giurisprudenza, appare, nel caso de quo, assolutamente irrilevante, atteso che, dalla piana lettura dell'atto introduttivo emerge, ictu oculi, che mancano del tutto le contestazioni rivolte alla sentenza di primo grado.*

*In altri termini, nel menzionato corpo dell'atto di appello manca in ogni parte - tranne che nelle conclusioni – persino un mero richiamo alla sentenza di primo grado.*

*In buona sostanza, nel caso in esame, risulta insussistente, nel ricorso in appello, anche una approssimativa individuazione dei motivi per cui la sentenza risulta illegittima e/o errata, essendo fornita, invece, esclusivamente una fantasiosa ricostruzione ed interpretazione della normativa disciplinante le fasi di assunzione e della procedura di mobilità 2016.*

*Cosicché, “L'art. 434, comma 1. c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. c.)-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prior instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 27119 del 16.11.2017; Corte di Cassazione, sentenza n. 27931 del 29.10.2018).*



*Ed ancora, “Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali dell'atto introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito; ne consegue che, qualora il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, esso è affetto da nullità insanabile che il giudice dovrà dichiarare preliminarmente, senza possibilità alcuna di esaminare il merito o respingere la domanda perché non provata” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 896 del 17.01.2014).*

*Nel caso di specie, l'evidenziata impostazione dell'atto di appello, manifesta, in modo palese, l'inammissibilità del proposto gravame, atteso che rende del tutto incomprensibile, generico e sibillino le poco discorsive censure sollevate nel medesimo.*

*Ebbene, alla luce delle suesposte considerazioni, è evidente che l'atto di appello contro cui si resiste debba essere dichiarato nullo e/o inammissibile per mancata individuazione dei capi illegittimi e/o erronei della sentenza appellate.*

## **II. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, ANCORA SULLA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO IN APPELLO**

*Sempre in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'atto di appello contro cui si resiste, laddove il M.I.U.R. ha introdotto, peraltro come unico motivo di appello, una circostanza del tutto nuova, non argomentata in alcun atto difensivo del giudizio di primo grado ed, infatti, neanche tenuta presente dal giudice di prime cure.*

*Ebbene, tale condotta processuale costituisce violazione dell'art. 345 c.p.c. secondo cui “nel giudizio d'appello non possono proporsi domane nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”.*

*Il contenuto della predetta disposizione, poi, viene in parte ripreso dall'art. 437, comma 2, c.p.c., a mente del quale “Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga*



*indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa”.*

*Le norme citate, in realtà, riguardano non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le eventuali contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado; così le nuove contestazioni, proposte per la prima volta nel giudizio di secondo grado, nel modificare i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in un iudicium novum, il che, ovviamente, deve considerarsi estraneo al vigente ordinamento processuale.*

*Ciò detto, con riferimento al caso in esame, disquisendo sul contenuto dell'atto di appello, si evince agevolmente, che l'Amministrazione appellante abbia introdotto nel menzionato ricorso una nuova ricostruzione di diritto ed aspetti assolutamente ultronei rispetto alle contestazioni sollevate in primo grado.*

*Infatti, nel giudizio proposto innanzi all'On.le Tribunale di Ravenna, l'Amministrazione appellante ha provveduto unicamente a contestare l'avverso ricorso nel corso della fase cautelare, mentre, nel giudizio di merito ha depositato una mera memoria di stile dove venivano riprese per relationem, le precedenti difese.*

*Orbene, già tale richiamo per relationem non poteva ritenersi certamente esaustivo né soddisfacente nel giudizio di merito, tuttavia, pur non volendo soffermare l'attenzione su tale aspetto, e volendo ritenere valida ed efficace la memoria di costituzione del MIUR nel giudizio di merito (che, come già detto richiama le precedenti difese della procedura cautelare), il contenuto delle difese risulta fondato su aspetti completamente differenti rispetto alle doglianze censurate nell'atto di appello, rendendo, pertanto, **l'atto di appello contro cui si resiste palesemente inammissibile.***

*In buona sostanza, l'avversa difesa appare intrisa di contestazioni, eccezioni, ricostruzioni ed interpretazioni normative del tutto nuove rispetto*



*alle censure sollevate in primo grado e, quindi, non proponibili nel presente giudizio.*

*Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale” (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, sent. n. 2529 del 01.10.2018; sent. n. 20502 del 13.10.2015; sent. n. 4854 del 28.02.2014).*

*Da tutto quanto detto ne discende la evidente inammissibilità del proposto appello.*

### **III. INFONDATEZZA DEL RICORSO IN APPELLO**

*Fermo restando quanto detto nei motivi che precedono e che evidenzia, senza alcun dubbio, l'assoluta nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello contro cui si resiste, in ogni caso, giova evidenziare anche il proposto ricorso è assolutamente infondato.*

*Invero, dopo una faticosa operazione ermeneutica per comprendere quali fossero i motivi sottesi alla proposizione del ricorso in appello, sembra che controparte si dolga, peraltro per la prima volta, di un erroneo confronto che sarebbe stato effettuato dal giudice fra i docenti assunti da GAE e quelli assunti da GM.*

*Ebbene, fermo restando che il giudice di primo grado non avrebbe potuto pronunciarsi sul punto dato che non vi è stata alcuna eccezione in tal senso nelle memorie di costituzione depositate dall'Amministrazione scolastica, ad ogni buon conto, l'asserzione di parte appellante, oltre ad essere infondata, è del tutto inconferente nella fattispecie in esame.*

*Invero, come ampiamente riportato nel ricorso di primo grado, tutti i docenti assunti in virtù del Piano straordinario di assunzione di cui alla L. n. 107/2015 (cd. Buona scuola), divisa per fasi assunzionali, hanno obbligatoriamente partecipato alla procedura di mobilità docenti*



2016/2017, anche essa divisa per fasi di mobilità, organizzate a seconda della fase assunzionale in cui sono stati immessi in ruolo.

Ebbene, con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e secondaria, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

Successivamente, una volta immessi in ruolo, con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità definitiva in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi, e nello specifico:

- fase A, che riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e gli assunti da fase Zero ed A del piano assunzionale straordinario, nell'ambito della provincia di titolarità o in cui è stata assegnata la sede provvisoria;
- fase B, alla quale potevano partecipare anche “gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012” i quali “indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso”;



- fase C, che riguarda gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale "provenienti da GAE", i quali, "dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti", parteciperanno alla mobilità su base nazionale, "secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" e, in assenza di istanza o di ordine di preferenza, anche "d'ufficio";
- fase D, alla quale partecipano, "dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti", gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 "provenienti da concorso"; la mobilità "avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza".

Ciò sta a significare che, sia il piano straordinario di assunzione che la procedura di mobilità docenti 2016/2017, erano divise per fasi (il primo per fasi assunzionali, il secondo per fasi di mobilità), ma, diversamente da quanto appare comprendere controparte, oggetto del giudizio di primo grado era soltanto l'illegittimità della procedura di mobilità e non anche la procedura di reclutamento che non è stata affatto contestata e che, oltretutto, sarebbe dovuta essere contestata semmai dinanzi al G.A.

Ebbene, tale aspetto risulta dirimente perché comprova l'assoluta infondatezza delle doglianze articolate dal Ministero il quale, sorprendentemente, piuttosto che rilevare la regolarità della procedura di mobilità docenti contestata in primo grado, si è soffermato, per la prima volta e senza alcuna comprensibile motivazione, a sindacare le diverse modalità di reclutamento dei docenti immessi in ruolo da GM e da GAE, aspetto, quest'ultimo, che non è oggetto del ricorso di primo grado e che non viene richiamato nella sentenza impugnata.

Difatti, la sig.ra Ciccarelli, ha preso parte alla procedura di mobilità in fase c, quella destinata ai soli docenti immessi in ruolo da GAE, e, nell'ambito di codesta fase di mobilità, come correttamente riconosciuto dal giudice di primo grado, si è trovata scavalcata da docenti appartenenti alla medesima fase ma con punteggio inferiore di quello della appellata.

Invero, anche in tale sede, nonostante tale aspetto non sia stato per nulla censurato da controparte e, quindi, non è oggetto di appello, preme evidenziare nuovamente che la procedura di mobilità docenti, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed



*articolato dall'Allegato 1, avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.*

*In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: 1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase di mobilità.*

*Ebbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.*

*A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti nel giudizio di primo grado) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità sono state commesse nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.*

*Ebbene, nel caso di specie, infatti, la sig.ra Ciccarelli si è vista assegnare un ambito territoriale lontanissimo dalla sua residenza, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase della mobilità.*

*Difatti, a titolo esemplificativo, come già innanzi anticipato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni, con i punteggi attribuiti alla appellata onde verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, si sono visti assegnare sorprendentemente una sede migliore e più vicina alla propria*





residenza rispetto all'odierna ricorrente o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione (es. Baldini Paola, punteggio 18, Cagnassi Annalisa, punteggio 8, Criscuolo Eugenia, punteggio 15, De Simone Clementina, punteggio 3: tutte assegnate all'ambito Campania 014, sesta preferenza della ricorrente; Barbato Carmela, punteggio 14, D'Agostino Gemma, punteggio 13, De Lorenzo Anna, punteggio 12: tutte assegnate all'ambito Campania 013, quinta preferenza della ricorrente; Izzillo Romina, punteggio 21, Citro Vincenzina, punteggio 17: assegnate all'ambito Campania 024, diciottesima preferenza della ricorrente).

Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriale richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la sig.ra Ciccarelli – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase di mobilità in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.

**Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, come correttamente riconosciuto in primo grado, è evidente che il punteggio ottenuto dalla sig.ra Ciccarelli, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti.**

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase di mobilità C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che,



nonostante avessero punteggi inferiori alla sig.ra Ciccarelli, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Regione di provenienza, rispetto alla sig.ra Ciccarelli, la quale, con un punteggio pari a 29 più 6 (ricongiungimento con il figlio) si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che “l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa” (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, “il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assume al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Sul punto, recentissima giurisprudenza ha affermato che “Palese è infatti che l’adozione e l’esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto, 20.09.2016; Tribunale di Trani, 14.09.2016; Tribunale di Foggia, 05.10.2016, Tribunale di Frosinone, 28.09.2016)” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

In senso conforme, con sentenza n. 210 del 12.07.2017 il Tribunale di Forlì, ha asserito che “il docente con il punteggio maggiore per uno specifico ambito territoriale prevale in ogni caso anche rispetto a coloro che, con un



*punteggio inferiore, avevano indicato quello stesso ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze e, inspiegabilmente, erano stati preferiti dal MIUR”.*

*Ed ancora, “Non v’è dubbio che nella specie l’Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti” (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 14.09.2016).*

*Quanto appena detto, è stato condiviso anche dal Tribunale di Napoli in una fattispecie simile a quella in esame, laddove, con ordinanza del 18.10.2016, è stato rilevato che “l’operato dell’Amministrazione scolastica è violativo delle regole dello scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio attribuito nella procedura di mobilità, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 Cost. oltre che delle previsioni dell’art. 6 CCNL” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 18.10.2016).*

*Ed ancora, sempre in casi identici a quello di specie, “Detto principio vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D’altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l’assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all’evidenza documentale il mancato rispetto dell’ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, oltre che dell’articolo 1, comma 108, legge 107/2015 ( assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all’OM), dell’articolo 6 CCNL mobilità scuola dell’ 8/4/2016 e dell’ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell’articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94” (cfr. Tribunale di Napoli,*



*ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).*

*Poi, “Risulta palese, quindi, la violazione, da parte dell’Amministrazione dei criteri sopra indicati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse” (cfr. Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).*

*Peraltro, “né può essere ipotizzato che siano stati preferiti docenti in posizioni meno avanzate rispetto alle prescelte, non offrendo la stessa Amministrazione alcun riferimento normativo o di contratto che possa sorreggere l’argomentazione sottesa, secondo la quale il punteggio sia criterio suppletivo, rispetto ad eventuali requisiti soggettivi, argomentazione spesa peraltro in maniera del tutto generica” (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.11.2016).*

*In termini conformi alla giurisprudenza appena richiamata si veda anche: Tribunale di Brindisi, ordinanza del 12.10.2016; Tribunale di Cremona, ordinanza del 16.01.2017; Tribunale di Treviso, ordinanza del 24.01.2017; Tribunale di Foggia, ordinanza del 22.12.2016; Tribunale di Padova, ordinanza del 28.11.2016; Tribunale di Monza, sentenza n. 30 del 31.01.2017; Tribunale di Rimini, ordinanza del 29.12.2016; Tribunale di Lanciano, sentenza n. 114/2017; Tribunale di Latina, ordinanza del 14.03.2017; Tribunale di Messina, ordinanza del 07.08.2017; Tribunale di Vasto, ordinanza del 25.03.2017; Tribunale di Parma, ordinanza del 30.01.2017; Tribunale di Pavia, sentenza del 21.03.2017; Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza del 23.01.2017; Tribunale di Velletri, sentenza n. 1275 del 26.09.2017; Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016, Tribunale di Roma, ordinanza resa a seguito di reclamo del 06.04.2017 su R.G. N. 3959/2017.*

*Né si potrà sostenere, che il criterio a cui si confà la procedura di mobilità è quello della preferenza numerico-posizionale, atteso che, con tale modalità, come riconosciuto da numerosi giudici del lavoro, l’assegnazione dei docenti avverrebbe in modo del tutto casuale in dispregio del principio di scorrimento della graduatoria e del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.*



*Sul punto, giova riportare una interessante pronuncia del Tribunale di Ravenna in un caso identico a quello di specie laddove si afferma che “La domanda è fondata, poiché la ricorrente è stata superata - nel primo ambito utile delle sue preferenze 012 Puglia - da docenti meno titolati nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti. L'assegnazione sarebbe dovuta avvenire sulla base dell'unico criterio possibile, ossia la graduatoria di merito, realizzata ambito per ambito, con prevalenza della logica dell'ambito scelto con preferenza, piuttosto che privilegiando il tipo di posto a discapito dell'ambito. Solo a parità di graduatoria per ambiti tra posto comune e posto di lingua (ossia laddove il docente avesse la stessa collocazione per un posto comune e per un posto della lingua nel primo ambito utile) l'Amministrazione avrebbe dovuto privilegiare il posto indicato come preferito, ossia quello comune. Quindi, nell'assenza di giustificazioni razionali circa il motivo dell'applicazione di un criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per l'ambito n. 013 Campania, che è il primo ambito utile seguendo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente collocata al di fuori dell'utile graduatoria di merito (le risultano infatti preferito docenti meno titolati, seppure per l'insegnamento della lingua inglese). In ogni modo, neppure risulta possibile riconoscere alcuna cittadinanza ad un ordine di preferenza fondato su di una lettura della prima parte dell'allegato 1 - per la quale "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegato al presente contratto" - da interpretarsi nel senso che chi ha collocato una determinata sede in cima alla propria lista di preferenze viene favorito ai danni di chi, con punteggio anche sesquipedalmente maggiore, ha collocato tale sede in una preferenza successiva rispetto al primo (Tizio con 1 punto mette l'ambito di Vattelapesca al 1° posto; Caio con 100 punti mette l'ambito di Vattelapesca al 2° posto: l'ambito di Vattelapesca viene assegnato a Tizio). In realtà, si tratta di una lettura che, a giudizio di chi*



scrive, risulta non supportata dalla lettera della norma che, se è vero che per una formulazione non particolarmente felice risulta poco intelligibile, non può essere interpretata nel modo meno consona alla procedura che dovrebbe regolare (e qui il riferimento va all'art. 7369 c.c. ai sensi del quale "Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto"), nonché alla regola fondamentale della meritocrazia che dovrebbe regnare sovrana in materia di concorsi. L'ambiguità è inoltre acuita dalla circostanza che la norma prosegue stabilendo che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica", per cui le due parti dell'articolo risultano di difficile conciliazione, laddove la prima venga interpretata nel senso qui avversato. Da tale disposto contrattuale ambiguo, dunque, non può certamente trarsi la conclusione della legittimità della singolare applicazione fatta nel caso di specie dal Ministero resistente, risultando quest'ultima eccentrica rispetto ad ogni principio meritocratico, nonché fondata esclusivamente su un traballante argomento letterale (anche qui varrà la pena di richiamare il l° comma dell'art. 1362 c.c. ai sensi del quale "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole..."). Il perché in una procedura concorsuale meritocratica le parti sociali avrebbero dovuto prevedere un meccanismo di graduazione fondato non è dato sapere su che cosa, ma che è certamente qualcosa che si colloca in prospettiva opposta rispetto al merito, cioè, francamente, questo giudice lo ignora" (cfr. Tribunale di Ravenna, ordinanza del 30.05.2017).

Invero, in ogni caso, **fermo restando che tale aspetto non è oggetto del presente giudizio di appello**, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Collegio dovesse ritenere la preminenza del criterio numerico posizionale, anche in tale ipotesi la sig.ra Ciccarelli si troverebbe scavalcata da una docente che ha indicato l'ambito assegnatole in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

Invero, nel caso in esame, la appellata ha indicato l'ambito Campania 014 come sesta preferenza invece la docente Martuccelli Anna, come si evince





dalla domanda di mobilità depositata in codesta fase, ha indicato l'ambito territoriale Campania 014 come 14° preferenza, quindi in posizione deteriore rispetto alla appellata; quindi, anche relativamente al criterio numerico posizionale, la appellata avrebbe dovuto avere prevalenza nella assegnazione della sede nella Provincia di Napoli.

Alla stregua di tutte le considerazioni soprasvolte, emerge evidente l'infondatezza dell'atto di appello contro cui si resiste.

**IV. CONDANNA DI PARTE APPELLANTE PER LITE TEMERARIA AI SENSI DELL'ART. 96, COMMA I, C.P.C.**

Alla luce di tutte le considerazioni svolte nei motivi precedenti, è innegabile che, nel caso di specie, l'atto di appello contro cui si resiste sia affetto da nullità e/o inammissibilità per carenza di specificazione dei motivi di appello e per violazione del divieto di iure nova in appello e, comunque, sia palesemente infondato; tale evidente inammissibilità e/o nullità ed infondatezza dell'atto di appello, poiché palesemente evidenti e poiché costringono, di fatto, la sig.ra Ciccarelli a dover sostenere una difesa in giudizio onerosa e non preventivata, configura l'ipotesi di richiesta, da parte dell'appellata, di un risarcimento danni per proposizione di lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Al riguardo, l'art. 96 c.p.c. prevede che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Tale disposizione codicistica prevede che, nel caso in cui si agisca in giudizio con la consapevolezza del proprio torto, cioè abusando del diritto





*d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti, il giudice possa condannare la parte che agisca o resista in giudizio ad un risarcimento danni in favore dell'altra parte.*

*Ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., infatti, può costruire abuso del diritto la proposizione del ricorso in appello basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, completamente privo di autosufficienza, oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, **o, ancora, come nel caso di specie, non contenendo alcuna specificazione dei motivi di proposizione dell'appello, non indicando alcun punto della sentenza di cui si chiedi la riforma e proponendo, peraltro come unico motivo, una censura non proposta in primo grado.***

*In tali ipotesi, difatti, il ricorso di appello integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti o a dare risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, nonché il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.*

*Sulla base di tale assunto, la Corte di Cassazione, III sezione civile, con ordinanza n. 15209 del 12 giugno 2018, ha condannato la parte che propose il giudizio per lite temeraria, avendo esso proposto dei motivi di censura in parte infondati ed in parte inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, in quanto sostanzialmente volti ad una rivisitazione nel merito della controversia. Ciò che si prospetta incompatibile con un quadro ordinamentale che da una parte deve garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti, dall'altra deve assicurare la ragionevole durata del processo, anche mediante strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie.*

*Ebbene, nel caso di specie, è evidente che l'azione proposta dal MIUR sia del tutto **pretestuosa** ed incardinata con modalità palesemente erronee, e che la sig.ra Ciccarelli subisce un evidente danno, economico e morale, a*



*doversi necessariamente difendere nel presente giudizio; tali aspetti, quindi, costituiscono i presupposti della richiesta risarcitoria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta in questa sede.*

*Tutto ciò premesso, la sig.ra Ciccarelli, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,*

**CONCLUDE**

*affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello di Bologna - Sez. Lavoro, rigettata ogni avversa istanza, Voglia così provvedere:*

- *In via preliminare, dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello contro cui si resiste per il motivo sub I;*
- *Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello contro cui si resiste per il motivo sub II;*
- *nel merito, si chiede, sin d'ora, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;*
- *in ogni caso, si chiede di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la proposizione da parte del MIUR di una lite temeraria e, per l'effetto, condannare parte appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore di parte appellata, da quantificarsi secondo il libero apprezzamento di codesto Collegio;*

*Avv. Teresa Gambuti*

*Avv. Enrica Troisi*

*Avv. Eduardo Riccio "*

All'esito della trattazione della udienza di discussione del 11.04.2019, con sentenza n. 371 del 07.05.2019, l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna dichiarava - in assenza di una specifica censura sollevata dal Ministero nell'atto di appello - "il difetto di integrità del contraddittorio e, per l'effetto la nullità della sentenza appellata e rimette al primo giudice", rilevando che "la domanda proposta in primo grado ancorché sulla base della valutazione del solo punteggio personale, è relativa alla riformulazione nella



*graduatoria di mobilità in quanto viene censurata l'interpretazione e/o applicazione delle prescrizioni ritraibili dal ccni in materia o, comunque, è dedotta la nullità in parte qua della relativa disciplina (invocandone la disapplicazione incidentale), in quanto contrastante con fonti normative di rango primario e, quindi, sovraordinate. Domanda che vede, comunque, soggetti potenzialmente contro interessati e, in prime cure, illegittimamente pretermessi, posto che, anche ove, eventualmente, in relazione alla provvisoria esecutività della pronuncia sfavorevole, i soggetti risultanti vincitori delle relative controversie giudiziali siano assegnati provvisoriamente, nell'ambito del c.d. organico di fatto, pare evidente che, non potendo avere la mobilità che ad oggetto posti nella dotazione organica di diritto, vi potranno essere soggetti, al definitivo, eventualmente illegittimamente trasferiti e, quindi, da ritrasferire nel posto di diritto a quo".*

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire in riassunzione codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi, già formulati nel primo giudizio, in

### DIRITTO

**I.** In primo luogo, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della stessa all'ambito territoriale Emilia – Romagna 017, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità in relazione alla mancata attribuzione del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art. 1, prevedeva che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il citato C.C.N.I. dell'08.04.2016 *“concernente la mobilità del personale*



*docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017", all'art. 3, avente ad oggetto la "mobilità territoriale a domanda e d'ufficio" disponeva espressamente che: "1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...".*

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi, a seconda della posizione riconosciuta con la partecipazione al piano assunzionale di cui alla L. n. 107/2015.

Al fine della realizzazione delle 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la "presentazione delle domande", stabiliva espressamente che "Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.".



Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: “ *le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati*”, ed, al successivo comma 8, precisava che: “*docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17*”.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art.6, avente ad oggetto “*organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi*” prevedeva che: “ *i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell' ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni...Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line*”.

Sul punto, l'allegato I del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: “*Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla*



tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".

Il punteggio veniva, poi, calcolato seguendo le disposizioni della Tabella di valutazione inserita nell'allegato del C.C.N.I. richiamato, la quale, al punto 1, lett. b), rubricato "Anzianità di servizio", prevedeva *"per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera"*, l'attribuzione di punti 3.

Quindi, alla luce del quadro normativo richiamato, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 (sistema delle precedenze) avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I. richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., ha erroneamente assegnato alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 38 non riconoscendo alla stessa l'ulteriore punteggio conseguito che le avrebbe, senza alcun dubbio, garantito l'assegnazione della sede definitiva in un ambito territoriale più vicino alla propria residenza.

Nello specifico, l'Amministrazione resistente, in virtù di quanto disposto nelle "Note Comuni" del C.C.N.I. citato, non riconoscendo il servizio pre-ruolo svolto dai docenti presso le scuole paritarie che avrebbe garantito agli stessi l'attribuzione di punti 3 per ogni anno scolastico successivo al 2000, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio da attribuire a ciascun docente.

Difatti, nel caso di specie, la ricorrente è stata assegnata all'ambito Emilia –



Romagna 017 e non a quello relativo alla Provincia di Napoli (nel rispetto delle preferenze indicate dalla stessa nella domanda di mobilità), anche in quanto, la valutazione del servizio prestato presso la scuola primaria parificata “Eden” di Qualiano (NA) nell’anno scolastico 2002/2003 e presso l’Istituto Paritario parificato “Marianna” di Giugliano in Campania (NA) dall’anno scolastico 2006/2007 all’anno scolastico 2014/2015 non le è stato conteggiato per l’assegnazione della sede di insegnamento definitiva.

Tale circostanza è chiaramente illegittima e lesiva dei diritti della ricorrente, atteso che, se alla stessa fosse stato valutato, **come andava fatto**, il punteggio pre-ruolo svolto presso la scuola primaria parificata “Eden” di Qualiano (NA) nell’anno scolastico 2002/2003 e presso l’Istituto Paritario parificato “Marianna” di Giugliano in Campania (NA) dall’anno scolastico 2006/2007 all’anno scolastico 2014/2015, alla sig.ra Ciccarelli le sarebbero stati attribuiti ben altri 30 punti aggiuntivi.

Invece, con le modalità previste dalle “Note Comuni”, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriali richiesti in relazione al punteggio che doveva essere riconosciuto, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l’ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori in virtù di punteggi virtualmente più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.

Ebbene, la condotta dell’Amministrazione resistente sopra descritta viola apertamente le disposizioni di cui alla L. n. 62/2000 le quali hanno definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private svolgono un servizio pubblico e costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione pubblica <sup>1</sup>.

In particolare, la citata legge ha previsto che *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma,*

---

<sup>1</sup> In tale senso il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002 ha asserito “*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa*”





*della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6....La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”.*

In altri termini, il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole



statali, quindi, attribuisce, di fatto, pieno valore giuridico al punteggio conseguito con lo svolgimento dell'attività di insegnamento.

Il successivo D.L. n. 255/2006, convertito nella legge n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuole pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal testo unico a due sole categorie, scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

Di conseguenza a tale ripartizione, il Legislatore, all'art. 2, comma 2 del richiamato decreto ha previsto l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie prevedendo che “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

In applicazione della suddetta normativa, quindi, il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli.

Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ha asserito che *“va rimarcato proprio come la legge n.62/2000 che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private nel sistema nazionale dell'istruzione...conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione, quest'ultima comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del d.l. n. 255/2001 che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; b) dal parere della ragioneria generale dello stato n. 0069864 in data 04.10.2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso*



le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs 16.04.1994, n. 297 (cfr. Tribunale di Rimini, sent. n. 647/2014).

Ed ancora, **in una fattispecie identiche a quella di specie, “non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi d’eguaglianza e d’imparzialità della p.a. non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione in carriera, tra servizi avente per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”** (cfr. Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 11.07.2016; Tribunale di Napoli, ordinanza del 31.08.2016; Tribunale di Milano, sent. del 20.07.2016).

Ed ancora, **in termini ed in casi identici a quello di specie**: Tribunale di Roma, ordinanza del 21.04.2016; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2327 del 21.03.2017; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16.11.2016; Tribunale di Napoli, sentenza n. 17451 del 31.08.2016; Tribunale di Bari, ordinanza del 18.10.2016; Tribunale di Lanciano, ordinanza del 04.11.2016; Tribunale di Messina, ordinanza del 26.08.2016; Tribunale di Genova, sentenza del 02.02.2017; Tribunale di Milano, ordinanza del 20.07.2016.

Né si potrà sostenere una diversità di regime tra scuole parificate e scuole paritarie, ai fini del riconoscimento o meno, in sede di mobilità, del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, laddove in virtù delle disposizioni soprarichiamate e dei riferiti principi giurisprudenziali è ben evidente che le scuole paritarie hanno, in via generale, sostituito quelle pareggiate, con la conseguenza che tutte le norme riferite alle scuole pareggiate devono automaticamente ritenersi riferite alle scuole paritarie.

Diversamente ragionando, non è dato comprendere, come del tutto illogicamente, gli anni prestati presso le ex scuole pareggiate, che sono



anche paritarie, siano stati ritenuti valutabili, ai fini del punteggio, fino alla scadenza della convezione di pareggiamento a.s. 2008/2009 e, successivamente, pur rimanendo le scuole in contestazione con le medesime caratteristiche, il servizio ivi prestato sia stato ritenuto non valutabile né per la ricostruzione della carriera, né per la mobilità.

Ebbene, alla luce della normativa richiamata e della copiosa giurisprudenza intervenuta sul punto, stante l'equiparazione giuridica della scuola privata a quella statale in virtù delle richiamate disposizioni di legge, è indubbio che alla ricorrente vada riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto presso la scuola primaria parificata "Eden" di Qualiano (NA) nell'anno scolastico 2002/2003 e presso l'Istituto Paritario parificato "Marianna" di Giugliano in Campania (NA) dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2014/2015 e, quindi, ai fini della mobilità e dell'assegnazione definitiva, le vadano attribuiti ulteriori 30 punti (ossia, 3 punti per ogni anno svolto nelle dette scuole parificate).

Pertanto, nella allegata ipotesi in cui si ritenesse che la mancanza di una specifica normativa nazionale che preveda espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie non solo per i docenti precari inseriti nella GAR, ma anche per i docenti di ruolo e quindi nelle ipotesi di mobilità, precluda l'invocato beneficio, **il diritto all'immediato riconoscimento, a favore della ricorrente, del servizio pre-ruolo espletato deriva dalla diretta applicazione alla fattispecie delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, confermando quello interno, ha sancito l'indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato che svolge le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti.** (Cfr. in proposito la giurisprudenza citata e la Direttiva CE n. 99/70).

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stato attribuito il punteggio di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio definitivo, da numerosi candidati, che vengono dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, che erano



collocate nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggi virtualmente deteriori rispetto a quello della ricorrente.

**II.** Fermo restando quanto detto in ordine all'illegittimità del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole primarie paritarie, va, altresì, rilevato che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Emilia – Romagna 017, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, occorre osservare che, al fine della realizzazione delle sopradescritte 4 fasi di mobilità, come già evidenziato, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la *“presentazione delle domande”*, ha stabilito espressamente che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”*.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, ha disposto che *“le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”*, e, al successivo comma 8, ha precisato che *“docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”*.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art. 6, avente ad oggetto *“organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi”* ha previsto che *“i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal*



*Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line”.*

Sul punto, l'Allegato I del citato C.C.N.I. ha affermato che “Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**”.

L'allegato indicato ha regolato, altresì, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase D delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenzae indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I. richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**



Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità sono state commesse nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.

**Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale lontanissimo dalla sua residenza, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase della mobilità.**

Difatti, a titolo esemplificativo, come già innanzi anticipato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni, con i punteggi attribuiti alla ricorrente onde verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, si sono visti assegnare sorprendentemente una sede migliore e più vicina alla propria residenza rispetto all'odierna ricorrente o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione (es. Baldini Paola, punteggio 18, Cagnassi Annalisa, punteggio 8, Criscuolo Eugenia, punteggio 15, De Simone Clementina, punteggio 3: tutte assegnate all'ambito Campania 014, sesta preferenza della ricorrente; Barbato Carmela, punteggio 14, D'Agostino Gemma, punteggio 13, De Lorenzo Anna, punteggio 12: tutte assegnate all'ambito Campania 013, quinta preferenza della ricorrente; Izzillo Romina, punteggio 21, Citro Vincenzina, punteggio 17: assegnate all'ambito Campania 024, diciottesima preferenza della ricorrente).

Peraltro, se fosse stato riconosciuto alla ricorrente l'ulteriore punteggio per il servizio pre-ruolo svolto dalla stessa nella scuola paritaria dal 2002/2003 al 2014/2015, e, quindi, se le fossero stati correttamente attribuiti ulteriori





30 punti, la stessa si troverebbe scavalcata anche da altri numerosi docenti che hanno un punteggio inferiore a 59 (29+30) e che sono stati assegnati ad una sede scolastica campana (es. Graziano Rosa, punteggio 52, Marino Maria, punteggio 54, Mautone Angela, punteggio 58, tutte assegnate all'ambito Campania 014, sesta preferenza della ricorrente; Puca Antonietta, punteggio 47, Martuccelli Anna, punteggio 37: assegnate all'ambito Campania 013, quinta preferenza della ricorrente; Rizzi Licia, punteggio 58, assegnata a Campania 024, diciottesima preferenza della ricorrente; Panariello Alessandra, punteggio 46, assegnata a Campania 025, diciannovesima preferenza della ricorrente; Bruno Angela, punteggio 45, Giuliano Vincenzina, punteggio 40, Lauria Angela, punteggio 36, assegnate all'ambito Campania 026, ventesima preferenza della ricorrente).

**Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriale richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.**

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, è evidente che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente **disparità di trattamento** fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di



servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che, nonostante avessero punteggi inferiori alla ricorrente, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Regione di provenienza, rispetto alla sig.ra Ciccarelli, la quale, con un punteggio pari a 29 più 6 (ricongiungimento con il figlio) – ai quali vanno aggiunti anche i 30 punti del servizio pre-ruolo come detto nel motivo che precede - si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Tanto chiarito, è indubbio che l’algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall’Amministrazione Ministeriale, reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle numerose domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l’agire della P.A. ed il buon andamento e l’imparzialità della stessa.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assoluta



illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si è vista “scavalcata”, nella scelta dell’assegnazione dell’ambito di servizio, da numerosi candidati collocati nella medesima posizione giuridica, provenienti dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 ed inseriti nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggi deteriori rispetto a quello della ricorrente.

Sul punto, recentissima giurisprudenza ha affermato che “Palese è infatti che l’adozione e l’esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto, 20.09.2016; Tribunale di Trani, 14.09.2016; Tribunale di Foggia, 05.10.2016, Tribunale di Frosinone, 28.09.2016)” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

In senso conforme, con sentenza n. 210 del 12.07.2017 il Tribunale di Forlì, ha asserito che “il docente con il punteggio maggiore per uno specifico ambito territoriale prevale in ogni caso anche rispetto a coloro che, con un punteggio inferiore, avevano indicato quello stesso ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze e, inspiegabilmente, erano stati preferiti dal MIUR”.

Ed ancora, “Non v’è dubbio che nella specie l’Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti” (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 14.09.2016).

Quanto appena detto, è stato condiviso anche dal Tribunale di Napoli in una fattispecie simile a quella in esame, laddove, con ordinanza del 18.10.2016, è stato rilevato che “l’operato dell’Amministrazione scolastica è violativo delle regole dello scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio attribuito nella procedura di mobilità, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 Cost. oltre che delle previsioni dell’art. 6 CCNL” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del



18.10.2016).

Ed ancora, sempre in casi identici a quello di specie, *“Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dell'articolo 1, comma 108, legge 107/2015 ( assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'OM), dell'articolo 6 CCNL mobilità scuola dell' 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell'articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94”* (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Poi, ***“Risulta palese, quindi, la violazione, da parte dell'Amministrazione dei criteri sopra indicati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse”*** (cfr. Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).

Peraltro, ***“né può essere ipotizzato che siano stati preferiti docenti in posizioni meno avanzate rispetto alle prescelte, non offrendo la stessa Amministrazione alcun riferimento normativo o di contratto che possa sorreggere l'argomentazione sottesa, secondo la quale il punteggio sia criterio suppletivo, rispetto ad eventuali requisiti soggettivi, argomentazione spesa peraltro in maniera del tutto generica”*** (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.11.2016).

In termini conformi alla giurisprudenza appena richiamata si veda anche:



Tribunale di Brindisi, ordinanza del 12.10.2016; Tribunale di Cremona, ordinanza del 16.01.2017; Tribunale di Treviso, ordinanza del 24.01.2017; Tribunale di Foggia, ordinanza del 22.12.2016; Tribunale di Padova, ordinanza del 28.11.2016; Tribunale di Monza, sentenza n. 30 del 31.01.2017; Tribunale di Rimini, ordinanza del 29.12.2016; Tribunale di Lanciano, sentenza n. 114/2017; Tribunale di Latina, ordinanza del 14.03.2017; Tribunale di Messina, ordinanza del 07.08.2017; Tribunale di Vasto, ordinanza del 25.03.2017; Tribunale di Parma, ordinanza del 30.01.2017; Tribunale di Pavia, sentenza del 21.03.2017; Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza del 23.01.2017; Tribunale di Velletri, sentenza n. 1275 del 26.09.2017; Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016, Tribunale di Roma, ordinanza resa a seguito di reclamo del 06.04.2017 su R.G. N. 3959/2017.

Né si potrà sostenere, che il criterio a cui si confà la procedura di mobilità è quello della preferenza numerico-posizionale, atteso che, con tale modalità, come riconosciuto da numerosi giudici del lavoro, l'assegnazione dei docenti avverrebbe in modo del tutto casuale in dispregio del principio di scorrimento della graduatoria e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Sul punto, giova riportare una interessante pronuncia di codesto On. Tribunale di Ravenna in un caso identico a quello di specie laddove si afferma che *“La domanda è fondata, poiché la ricorrente è stata superata - nel primo ambito utile delle sue preferenze 012 Puglia - da docenti meno titolati nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti. **L'assegnazione sarebbe dovuta avvenire sulla base dell'unico criterio possibile, ossia la graduatoria di merito,** realizzata ambito per ambito, con prevalenza della logica dell'ambito scelto con preferenza, piuttosto che privilegiando il tipo di posto a discapito dell'ambito. Solo a parità di graduatoria per ambiti tra posto comune e posto di lingua (ossia laddove il docente avesse la stessa collocazione per un posto comune e per un posto della lingua nel primo ambito utile) l'Amministrazione avrebbe dovuto privilegiare il posto indicato come preferito, ossia quello comune. **Quindi, nell'assenza di giustificazioni razionali circa il motivo dell'applicazione di un criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al***



contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per l'ambito n. 013 Campania, che è il primo ambito utile seguendo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente collocata al di fuori dell'utile graduatoria di merito (le risultano infatti preferito docenti meno titolati, seppure per l'insegnamento della lingua inglese). In ogni modo, neppure risulta possibile riconoscere alcuna cittadinanza ad un ordine di preferenza fondato su di una lettura della prima parte dell'allegato 1 - per la quale "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegato al presente contratto" - da interpretarsi nel senso che chi ha collocato una determinata sede in cima alla propria lista di preferenze viene favorito ai danni di chi, con punteggio anche sesquipedalmente maggiore, ha collocato tale sede in una preferenza successiva rispetto al primo (Tizio con 1 punto mette l'ambito di Vattelapesca al 1° posto; Caio con 100 punti mette l'ambito di Vattelapesca al 2° posto: l'ambito di Vattelapesca viene assegnato a Tizio). In realtà, si tratta di una lettura che, a giudizio di chi scrive, risulta non supportata dalla lettera della norma che, se è vero che per una formulazione non particolarmente felice risulta poco intelligibile, non può essere interpretata nel modo meno consono alla procedura che dovrebbe regolare (e qui il riferimento va all'art. 7369 c.c. ai sensi del quale "Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto"), nonché alla regola fondamentale della meritocrazia che dovrebbe regnare sovrana in materia di concorsi. L'ambiguità è inoltre acuita dalla circostanza che la norma prosegue stabilendo che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica", per cui le due parti dell'articolo risultano di difficile conciliazione, laddove la prima venga interpretata nel senso qui avversato. Da tale disposto contrattuale ambiguo, dunque, non può certamente trarsi



la conclusione della legittimità della singolare applicazione fatta nel caso di specie dal Ministero resistente, risultando quest'ultima eccentrica rispetto ad ogni principio meritocratico, nonché fondata esclusivamente su un traballante argomento letterale (anche qui varrà la pena di richiamare il 1° comma dell'art. 1362 c.c. ai sensi del quale "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole..."). **Il perché in una procedura concorsuale meritocratica le parti sociali avrebbero dovuto prevedere un meccanismo di graduazione fondato non è dato sapere su che cosa, ma che è certamente qualcosa che si colloca in prospettiva opposta rispetto al merito, cioè, francamente, questo giudice lo ignora**" (Tribunale di Ravenna, ordinanza del 30.05.2017).

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dall'amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Ciccarelli a vedersi assegnare un ambito territoriale più vicino alla propria residenza e, comunque, nella Provincia di Napoli.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Ciccarelli, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

#### CHIEDE

che il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di assegnazione definitiva della sede di lavoro, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione della disposizione di cui all'Note Comuni" allegate al C.C.N.I. del 08.04.2016 per la mobilità del personale docente A.s. 2016-2017, nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, il diritto della ricorrente ad





ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie inerenti la procedura di mobilità docenti, del servizio pre-ruolo svolto presso la scuola primaria parificata “Eden” di Qualiano (NA) nell’anno scolastico 2002/2003 e presso l’Istituto Paritario parificato “Marianna” di Giugliano in Campania (NA) dall’anno scolastico 2006/2007 all’anno scolastico 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;

- e, per l’effetto, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 62/2000 e D.L. 255/2001 convertito nella legge n. 27/2006, il diritto della ricorrente alla valutazione di 30 punti aggiuntivi (punti 3 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato) nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie per le procedure di mobilità docenti a venire;

- accertare e dichiarare, previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità del provvedimento di assegnazione presso l’ambito Emilia – Romagna 017, il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente (Campania 013, Campania 014, Campania 024, Campania 025, Campania 026), individuando l’ambito territoriale a cui destinare la ricorrente, come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 05.12.2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 05.01.2017 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 18.01.2017 del Tribunale di Napoli);

- e, per l’effetto, ordinare all’Amministrazione resistente l’assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente (Campania 013, Campania 014, Campania 024, Campania 025, Campania 026), individuando l’ambito territoriale a cui destinare la ricorrente, come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 05.12.2016 del



Tribunale di Firenze; ordinanza del 05.01.2017 del Tribunale di Firenze;  
ordinanza del 18.01.2017 del Tribunale di Napoli).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Avv. Eduardo Riccio

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e che è esente dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione in atti.

Avv. Eduardo Riccio

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX  
ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Eduardo Riccio, Teresa Gambuti ed Enrica Troisi in qualità di procuratori della sig.ra Concetta Ciccarelli, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare in Provincia di Napoli o, in subordine, nella Regione Campania;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali, per tutte le fasi di mobilità, sono potenziali controinteressati



della ricorrente in quanto potrebbero dalla stesso essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferito al posto di uno detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

### **RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### **FANNO ISTANZA**

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Eduardo Riccio

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

